



CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

Verbale di deliberazione n. **71**
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione

27 dicembre 2019

OGGETTO
MODIFICA SOGLIA DI ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE IRPEF A VALERE DALL'ANNO 2020 - MODIFICA REGOLAMENTO

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 20:00 in Arona nella sede del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco	X				
MONTI Federico	X		GUFFANTI FIORI Giovanni Maria B.		X
AUTUNNO Chiara Maria		X	FRANCHINI Laura	X	
GRASSANI Marina	X		MONTONATI Luigi	X	
POLO Friz Matteo		X	MUSCARA' Antonino	X	
MARINO Tommaso	X		TRAVAINI Alessandro		X
MAZZA Monia	X		TORELLI Carla	X	
RIZZI Arturo	X		CAIRO Ferruccio Sandro	X	
BONETTI Paola	X		FURFARO Antonio	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Tommaso Marino, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: MODIFICA SOGLIA DI ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF A VALERE DALL'ANNO
2020 - MODIFICA REGOLAMENTO**

Il Presidente cede la parola al Sindaco, il quale propone di relazionare in merito al presente provvedimento unitamente ai punti 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 e 10 dell'odierno ordine del giorno, più in particolare relativi a *"APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2020"* (Del.C.C. n. 67 del 27/12/2019), *"TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2020"* (Del.C.C. n. 68 del 27/12/2019), *"TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2020 - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI"* (Del.C.C. n. 69 del 27/12/2019), *"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020 - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI"* (Del.C.C. n. 70 del 27/12/2019), *"ADOZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/03/1989 N. 15 - CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2020"* (Del.C.C. n. 74 del 27/12/2019), *"APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022"* (Del.C.C. n. 72 del 27/12/2019) e *"APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI"* (Del.C.C. n. 73 del 27/12/2019).

Il Consiglio Comunale si esprime favorevolmente in merito.

Sentita la proposta di deliberazione del tenore seguente:

XX

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, nel limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima applicabile ai singoli tributi;

Richiamato:

- il vigente Regolamento comunale sull'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) approvato con propria deliberazione n. 38 del 9.03.2007 e modificato con le deliberazioni nn. 56/2008, n. 30/2009, n. 35/2010, n. 18/2011, n. 11/2012, n. 96/2013, n. 32/2017;
- l'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che consente ai comuni con regolamento ex art. 52 D.Lgs. 446/97 di:
 - disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (comma 3);
 - stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (comma 3 bis);

Condivisa la proposta della Giunta Comunale di elevare dall'anno impositivo 2020 la soglia di esenzione attualmente indicata all'art. 7 del vigente citato regolamento in € 10.000,00, reddito annuo pari o al di sotto del quale l'addizione non si applica, a € 12.500,00 (eurodicimilacinquecento/00);

Atteso che per effetto di tale più elevata soglia di esenzione, si stima che i contribuenti residenti non più tenuti al pagamento dell'addizionale IRPEF saliranno di oltre 500 unità;

Atteso inoltre che del minor gettito di imposta, stimato in € 50.000,00 annui, si è tenuto conto in sede di predisposizione del Bilancio finanziario di previsione 2020 – 2022, e che la permanenza degli equilibri di bilancio è stata possibile a seguito della politica energetica perseguita in particolare nella nuova illuminazione pubblica;

Visti, altresì:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) omissis";
- l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448 il quale dispone che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (...)", nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 in forza del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. 214/2011 recentemente modificato dalla Legge 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019:

- dispone al comma 15: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)";
- prescrive al comma 15 bis che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- dispone al 15-ter che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Considerato pertanto che l'acquisizione di efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti concernenti la compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF continuano ad essere individuati dall'art. 1 c. 3 del D.Lgs. 360/1998 e dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 che condizionano l'efficacia dei regolamenti e delle delibere di variazione dell'addizionale dal 1°

gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2002, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce, e che risultino rispettate le prescrizioni fissate dall'art. 1 c. 169 della L. 27.12.2006 n. 296;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dal Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore I;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, dal Responsabile di posizione organizzativa in ruolo presso il servizio "Gestione risorse finanziarie e assicurazioni";

Acquisito il parere favorevole espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 267/00 giusto protocollo n. 56104 in data 23/12/2019;

Dato atto che la proposta di modifica del regolamento in esame è stata esaminata dalla Commissione Comunale Staff nella seduta del 20.12.2019;

DELIBERA

per quanto in premessa specificato che qui si intende interamente richiamato:

1. Di approvare l'innalzamento dall'anno 2020 della soglia di esenzione dall'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche (IRPEF) dal reddito annuale uguale o inferiore a € 10.000,00 a € 12.500,00, modificando di conseguenza in tal senso l'art. 7 del relativo regolamento richiamato in premessa che pertanto avrà il seguente testo:

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 5, i contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 360/1998 e s.m.i. sia inferiore o uguale a € 12.500,00 (eurododicimilacinquecento/00). Per redditi superiore a € 12.500,01 (eurododicimilacinquecento/01), l'addizionale sarà dovuta sull'intero ammontare del reddito imponibile.
2. Di confermare per l'anno 2020 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,80 (zerovirgolaottanta) punti percentuali;
3. Di dare mandato all'ufficio servizi finanziari per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero Economia e Finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/> per la pubblicazione costitutiva nel sito informatico di cui all'articolo 1 c. 3 del D. Lgs. n. 360/1998 per assicurare l'efficacia della presente deliberazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.
4. Di dare atto che il gettito dell'addizionale conseguente alla modifica regolamentare in approvazione, si quantifica presumibilmente in € 1.681.450,00, e trova imputazione nel bilancio finanziario di previsione 2020-2022 in corso di approvazione, alla tipologia 1.101 "Imposte tasse e proventi assimilati" piano finanziario di V livello "E.1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione".
5. Di dare atto ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è coerente con il DUP approvato con DCC 45/2018 aggiornato con DCC n. 1/2019.

6. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Ravvisata, inoltre, la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 per consentire la tempestiva pubblicazione costitutiva sul sito del Ministero delle Finanze nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

MODIFICA SOGLIA DI ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF A VALERE DALL'ANNO 2020 - MODIFICA REGOLAMENTO

Numero proposta: 91/2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Firmato digitalmente da Corrado Zanetta in data 20/12/2019

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Firmato digitalmente da Anna Maria Silvia Bodio in data 23/12/2019

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Tommaso MARINO
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Corrado ZANETTA
firmato digitalmente
